



---

Coordinamenti RSA –Banca Monte dei Paschi di Siena SPA

## **100 NUOVE ASSUNZIONI ESODO INCENTIVATO FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITO**

Nella seduta di ieri - 9 aprile – il Consiglio di Amministrazione della banca ha preso delle importanti delibere su temi fortemente caldeggiati dalle scriventi Organizzazioni Sindacali e molto attesi da parte dei colleghi.

**Di grande rilevanza sociale è la decisione di assumere 100 nuove risorse tramite lo scorrimento delle graduatorie di Siena/Figli di dipendenti (80 unità) e Grosseto (20 unità), tutte destinate alle esigenze della Rete.**

L'immissione di questo personale – in parte dovuto per effetto delle recenti uscite –andrà a coprire le carenze di organico presenti in diverse realtà periferiche, come più volte denunciate.

Come OO.SS. non possiamo che apprezzare tale decisione, in quanto, pur in presenza di una grande ristrutturazione, che coinvolge un gran numero di risorse nei processi di riqualificazione e riconversione, decide di proseguire con una politica di nuove assunzioni che oltretutto avranno anche un ulteriore sviluppo per effetto della nuova attivazione dell'Esodo/Fondo.

A questo proposito, coerentemente con le precedenti iniziative aziendali volte all'attuazione del Piano Industriale relativamente allo snellimento delle strutture centrali e al potenziamento delle strutture della rete commerciale, l'Azienda ha evidenziato la necessità di porre in essere provvedimenti mirati alla ricomposizione degli organici e alla revisione dei dimensionamenti delle strutture.

Pertanto, queste OO.SS. hanno concordato con l'Azienda di procedere **all'apertura della procedura di accesso al "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito"**, accesso che sarà su base volontaria ed aperto a tutte le categorie di personale della Banca che matureranno il diritto all'erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia tra il 1° ottobre 2009 ed il 1° gennaio 2015.

I dipendenti potranno presentare domanda di adesione entro i seguenti termini:

- 15 maggio p.v. per le uscite con decorrenza 1° luglio 2009
- 30 giugno p.v. per le uscite con decorrenza 1° agosto 2009
- 30 settembre p.v. per le uscite con decorrenza 1° novembre 2009
- 30 novembre p.v. per le uscite con decorrenza 31 dicembre 2009

**Sarà accolto un numero massimo complessivo di 600 domande; nel caso in cui il numero di domande sia superiore, si procederà secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione e della maggiore età anagrafica (come indicato nel D.M.).**

In coerenza con quanto stabilito nelle precedenti analoghe iniziative, ai colleghi che aderiranno al Fondo verrà riconosciuta una serie di agevolazioni economiche e normative consultabili nell'allegato accordo.

**Contemporaneamente all'attivazione del Fondo, l'Azienda ha deciso di offrire, ai colleghi già in possesso dei requisiti di accesso alla pensione o che li matureranno entro il 31.12.2009, la possibilità di aderire volontariamente ad un Esodo incentivato.**

L'incentivazione – come nelle recenti analoghe iniziative – avrà le seguenti caratteristiche:

- erogazione di una somma “una tantum” pari ad una annualità di retribuzione lorda;
- erogazione di una somma pari a quanto riconosciuto a titolo di incentivi economici/PAR per l'esercizio 2008, nonché, ovviamente, all'intero ammontare del Premio Aziendale esercizio 2008 parte “A”, e per la parte “B” (Stock granting) nel corrispondente valore monetario, previsto per tutto il personale cessato in virtù di specifiche previsioni aziendali;
- Premio Aziendale esercizio 2009 (parte “A” e parte “B” monetizzata), da erogare alle previste scadenze nel corso dell'anno 2010 in quota parte.

I dipendenti potranno presentare domanda nelle seguenti date:

- 31 maggio p.v. con uscita 1° luglio 2009
- 31 agosto p.v. con uscita 1° ottobre 2009
- 30 novembre p.v. con uscita 31 dicembre 2009

o o o o o

**L'Azienda si è impegnata a sostituire tempestivamente i colleghi che aderiranno al Fondo e all'Esodo incentivato tramite l'assunzione di risorse pari al numero degli aderenti alle sopra citate iniziative operanti nelle Filiali (ivi compresi anche gli addetti del Nucleo del Direttore Operativo), nei Centri PMI, nei Centri Private e nei Centri Enti.**

o o o o o

In merito alle tematiche oggetto della presente circolare invitiamo i colleghi a valutare con la massima attenzione le opportunità che vengono loro offerte, in quanto l'evoluzione del quadro normativo di riferimento potrebbe inficiare la messa in atto di analoghe iniziative.

Le crescenti difficoltà economiche ed il clima che si respira in ABI possono far pensare a variazioni degli interventi da adottare in queste situazioni.

Come Sindacato della banca MPS non possiamo che apprezzare l'approccio assai più morbido adottato dalla Banca che - dobbiamo riconoscere – si distingue positivamente dal contesto complessivo con il quale, comunque, dovremo confrontarci.

Siena, 10 aprile 2009

LE SEGRETERIE

## IPOSTESI DI ACCORDO

In Siena, il giorno 6 aprile 2009

tra

- o la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito, per brevità, Banca)
- e
- o le Organizzazioni Sindacali Aziendali (di seguito, per brevità, OO.SS.)

### PREMESSO CHE

- o in coerenza con le linee strategiche di riorganizzazione della Banca MPS e del Gruppo ed in attuazione delle politiche sugli organici delineate nel Piano Industriale 2008/2011 - snellimento delle "strutture centrali" e potenziamento delle "reti commerciali" - la Banca considera necessario avviare iniziative, atte a consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati nell'ambito delle previste operazioni finalizzate alla riqualificazione professionale ed alla ricomposizione degli organici;
- o è volontà delle Parti di ricercare, tra gli strumenti indicati dalle normative di contratto e di legge, quelli in grado di risolvere con il consenso i problemi di riequilibrio e di dimensionamento delle risorse umane conseguenti all'attuale fase di implementazione dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione, con l'intento, altresì, di prevenire, per quanto possibile, almeno parte delle eventuali tensioni occupazionali e delle relative eccedenze quali/quantitative di personale indotte dai processi di efficientamento di complesso richiamati (consistenti in una complessiva riprogettazione organizzativa volta al potenziamento della linea commerciale, al miglioramento della produttività ed alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro), nonché conseguenti alle operazioni di aggregazione societaria recentemente realizzate;
- o nell'ottica di una consolidata politica basata sul consenso dei lavoratori interessati e concordata con le OO.SS., le Parti hanno valutato il ricorso ad una procedura di esodo "volontario", mediante ricorso al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (complessivamente regolato dal D.M. 28 aprile 2000, n. 158, dal Verbale di incontro 24 gennaio 2001 e dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226) (di seguito, per brevità, "Fondo");
- o in merito all'accesso alle "prestazioni straordinarie" del "Fondo" su base volontaria, le Parti hanno manifestato l'intento di evitare il ricorso a misure alternative (licenziamenti collettivi) per il periodo di 12 mesi a far tempo dalla data della presente Ipotesi di Accordo;

### TUTTO QUANTO PREMESSO

### SI CONVIENE CHE

1. quanto premesso costituisce parte sostanziale ed integrante della presente ipotesi di accordo;
2. la presente ipotesi di accordo disciplina gli interventi da realizzare nell'ambito:
  - a) dei processi di programmazione degli organici;
  - b) dei programmi formativi finalizzati alla riqualificazione e/o riconversione professionale del personale;

3. per il raggiungimento delle finalità definite al punto n. **2.a)** le Parti convengono di attivare il "Fondo" mediante ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 28.04.2000 n.158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226, recante il "Regolamento" istitutivo del "Fondo", con conseguente accesso su base volontaria alle "prestazioni di carattere straordinario" erogate dal "Fondo" stesso;
4. le prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del predetto D.M. 28.04.2000 n. 158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226, riguarderanno gli appartenenti a tutte le categorie di personale, compresi i Dirigenti, che matureranno i requisiti per il diritto all'erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 ed il 1° gennaio 2015;
5. in relazione a quanto previsto al precedente punto n. 3, i dipendenti che maturino, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, i requisiti per l'accesso all'erogazione della pensione AGO, di anzianità o vecchiaia, saranno interessati a manifestare la propria volontà per l'accesso al "Fondo" e dovranno provvedere alla presentazione delle domande di adesione entro i seguenti termini:
  - entro il 15 maggio 2009 per le uscite con decorrenza 1° luglio 2009 (cessazione 30 giugno 2009);
  - entro il 30 giugno 2009 per le uscite con decorrenza 1° agosto 2009 (cessazione 31 luglio 2009);
  - entro il 30 settembre 2009 per le uscite con decorrenza 1° novembre 2009 (cessazione 31 ottobre 2009);
  - entro il 30 novembre 2009 per le uscite con decorrenza 31 dicembre 2009 (cessazione 30 dicembre 2009);

il numero massimo di adesioni al "Fondo" è complessivamente stabilito in n. 600, pertanto, al fine di poter rispettare la quota massima di adesioni prevista, in caso di numero eccedente di domande, si procederà alla selezione dei richiedenti secondo il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto all'erogazione della pensione AGO, ed in caso di dipendenti aventi medesima prossimità alla pensione della maggiore età anagrafica.

6. per l'individuazione degli aderenti al "Fondo" viene presa a riferimento la normativa attualmente in vigore (Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività" come successivamente modificata ed integrata).  
Previa verifica delle certificazioni previdenziali occorrenti che l'interessato dovrà fornire, le domande di accesso al "Fondo" presentate e recepite dalla Banca, consentiranno al dipendente il diritto alle prestazioni straordinarie del "Fondo" stesso dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.  
La Banca provvederà a comunicare per scritto agli interessati la data di risoluzione del rapporto di lavoro.  
In riferimento a quanto sopra la Banca fornirà specifica comunicazione alle OO.SS. sul numero, categoria, collocazione territoriale ed anzianità media del personale che accederà al "Fondo";
7. la Banca potrà differire per un periodo massimo di 3 mesi oltre i termini indicati al precedente punto n. 5 la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti la cui uscita, per le posizioni specialistiche eventualmente ricoperte, ovvero in relazione a particolari esigenze organizzative e produttive, sia tale da incidere negativamente sugli equilibri funzionali delle strutture interessate. La Banca informerà tempestivamente le OO.SS. in ordine ai suddetti casi;

8. la dichiarazione di volontà del dipendente, secondo le modalità operative che verranno tempestivamente comunicate dalla Banca, dovrà contenere:
- la rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
  - l'espresso impegno del lavoratore a dare tempestiva comunicazione alla Banca ed al "Fondo" dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno previsto e della contribuzione figurativa, nonché della cancellazione dalle liste di cui all'art.13 dell'Accordo 28 febbraio 1998;
  - la manifestazione di volontà o meno di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'organizzazione di appartenenza.
9. le prestazioni del "Fondo" sono quelle di cui al D.M. 28.aprile 2000 n. 158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226;
10. per il raggiungimento delle finalità di cui al punto n. **2 b)**, le parti concordano che:

a) sussistono i presupposti affinché la Banca - ai sensi dell'art.5, comma 1, lett. a), punto 1) del D.M. 28 aprile 2000, n. 158, come modificato dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226 - avanzi al "Fondo" richiesta di finanziamento degli interventi formativi per la riqualificazione e/o riconversione del personale interessato dai processi di ristrutturazione e riorganizzazione in atto presso la Banca;

b) i contenuti dei programmi formativi concordati fra le parti risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi, previsti dalla vigente normativa, di riqualificazione e/o riconversione professionale.

\*\*\*\*\*

Le Parti si impegnano ad incontrarsi a fine anno 2009 per verificare congiuntamente l'esito della manovra, anche al fine dell'attuazione di altre iniziative.

\*\*\*\*\*

La presente ipotesi di accordo rimane subordinata all'approvazione dei competenti Organi.

LA BANCA

LE OO. SS.

## **IPOTESI DI ACCORDO**

In Siena, il giorno 6 aprile 2009

tra

o la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (di seguito, per brevità, Banca)

e

o le Organizzazioni Sindacali Aziendali (di seguito, per brevità, OO.SS.)

### **SI CONVIENE CHE**

al personale che cesserà dal servizio tra le date del 30 giugno 2009 ed il 30 dicembre 2009 (fatta salva l'eventuale proroga oltre il 30 dicembre 2009) per aderire al "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito" (complessivamente regolato dal D.M. 28 aprile 2000, n.158, dal Verbale di incontro 24 gennaio 2001 e dal D.M. 28 aprile 2006, n. 226, di seguito, per brevità, "Fondo") sulla base dell'Accordo stipulato in data odierna, sarà riconosciuto quanto segue:

#### **Coperture assistenziali**

La polizza per l'assistenza sanitaria verrà mantenuta alle stesse condizioni, tempo per tempo vigenti, previste per il personale in servizio, fino alla prima scadenza successiva al conseguimento del diritto all'erogazione della pensione INPS.

#### **Agevolazioni Creditizie e Condizioni**

Fino al momento della fruizione del trattamento pensionistico, verranno applicate le condizioni, tempo per tempo vigenti, previste per il personale in servizio, sulla base degli accordi applicati dalla Banca.

#### **Premio Aziendale**

La prima quota di tale premio, da erogare alla data e secondo le modalità contrattualmente previste, sarà riconosciuta per l'intero anno solare in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro.

La seconda quota, eventualmente prevista per il personale in servizio, sotto forma di "stock granting", verrà corrisposta in denaro, sulla base dello specifico accordo tra la Banca e le OO.SS., a coloro che accederanno al "Fondo", in analogia con quanto avviene per il personale cessato.

#### **Previdenza complementare**

Il personale iscritto alla previdenza complementare aziendale che cesserà dal servizio per accedere al "Fondo" potrà in ogni caso esercitare le prerogative derivanti dall'applicazione dell'art. 14 del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di permanenza nella forma pensionistica di appartenenza, secondo comunque le modalità previste nei rispettivi Statuti e/o Regolamenti o Accordi.

Il personale iscritto alla previdenza integrativa a prestazione definita che accederà al "Fondo" godrà comunque dell'integrazione pensionistica al momento della maturazione dei requisiti di pensione di anzianità ed il periodo intercorrente tra il momento in cui avviene la risoluzione del

rapporto di lavoro e quello di maturazione dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione di base è considerato utile ai fini del calcolo della pensione integrativa.

### **Altri Riconoscimenti**

- Il periodo di permanenza nel “Fondo” sarà valido ai fini del computo dell’anzianità utile per la corresponsione del premio di fedeltà o del premio equipollente comunque denominato secondo le previsioni vigenti per il personale in servizio;
- la risoluzione del rapporto di lavoro per aderire al “Fondo” sarà equiparata a quanto previsto per l’assegnazione della medaglia d’oro ove prevista dalla vigente normativa; a tale riguardo si prevede fin d’ora, in sostituzione, la corresponsione di un controvalore economico che viene quantificato in € 1.000;
- attribuzione di un importo in ragione di ogni mese di permanenza nel “Fondo”, così determinato:

- 1°- 2° area professionale	€ 200
- 3° area professionale	€ 250
- 1° e 2° livello quadri direttivi	€ 300
- 3° e 4° livello quadri direttivi	€ 500
- dirigenti	€ 800
- attribuzione di un importo attualizzato - applicando il tasso ufficiale di rifinanziamento BCE vigente al momento dell’accesso al “Fondo” (nell’attualità 1,25%) - corrispondente alla contribuzione previdenziale aziendale, nella misura prevista per il personale in servizio sulla base degli accordi applicati dalla Banca, per il periodo di permanenza nel “Fondo”.

Le erogazioni di cui al presente punto saranno corrisposte in aggiunta al TFR sotto forma di “incentivo all’esodo”.

### **Impegni dell’Azienda**

- in analogia alla casistica prevista per il personale in servizio, potranno essere assunti per chiamata diretta il coniuge (di età non superiore a 55 anni) ovvero l’orfano del dipendente deceduto in costanza di trattamento straordinario del “Fondo” in possesso dei requisiti per l’assunzione;
- in presenza di rilevanti modifiche normative in materia di previdenza obbligatoria, derivanti da disposizioni di legge, saranno effettuati appositi incontri con le OO.SS. per seguire attentamente l’evoluzione di quanto al riguardo sarà definito in sede nazionale a tutela degli interessi degli aderenti al “Fondo”.

### **Raccomandazione delle OO.SS.**

Premesso che le prestazioni straordinarie del “Fondo” risultano incompatibili con nuove attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro, le OO.SS. invitano la Banca ad attivarsi affinché le società del Gruppo MPS si astengano da porre in essere assunzioni nei confronti degli aderenti al “Fondo”, nonché dall’instaurare con i medesimi qualsiasi rapporto di lavoro autonomo.

LA BANCA

LE OO. SS.